



Si ringrazia il Dott. Alberto Zorzan per la preziosa e costante collaborazione.

Classificazione Decimale Dewey:

657.3 (23.) CONTABILITÀ. RENDICONTI FINANZIARI

FEDERICO BAGGIANI
FEDERICO ORLANDO
GIOVANNI BAGGIANI
GIUSEPPE BEN MESSAOUD
VALENTINA WITRI

LA BUSSOLA FISCALE

BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO

Aggiornato con:

Legge di Bilancio 2025 (l. 207/2024)

OIC 34

d.lgs. 192/2024 (Riforma IRPEF-IRES)





©

ISBN
979-12-218-2067-6

PRIMA EDIZIONE
ROMA 27 AGOSTO 2025

INDICE

11	<i>Premessa</i> di SERGIO SANTAMBROGIO
13	CAPITOLO I Il bilancio d'esercizio
13	1.1. ASPETTI GENERALI E POSTULATI DI BILANCIO
14	1.1.1. <i>Composizione</i>
15	1.1.2. <i>Principi fondamentali per la redazione del bilancio</i>
17	1.1.3. <i>I postulati di bilancio</i>
27	1.2. PRINCIPIO CONTABILE OIC 12: COMPOSIZIONE E SCHEMI DI BILANCIO D'ESERCIZIO
27	1.2.1. <i>Tipologie di bilancio</i>
28	1.2.2. <i>Il bilancio ordinario</i>
40	1.2.3. <i>La nota integrativa</i>
47	1.2.4. <i>Il rendiconto finanziario</i>
48	1.2.5. <i>La relazione sulla gestione</i>
50	1.2.6. <i>Il bilancio in forma abbreviata</i>
57	1.2.7. <i>Il bilancio delle microimprese</i>
60	1.3. ITER DI APPROVAZIONE DI BILANCIO, DEPOSITO, XBRL NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
62	1.3.1. <i>Deposito del bilancio presso la camera di commercio</i>
64	1.3.2. <i>Dichiarazioni di conformità del file XBRL</i>
64	1.3.3. <i>Sanzioni per il mancato deposito nei termini</i>
65	1.4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
66	1.4.1. <i>Rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali</i>

69	1.4.2. <i>Valutazione delle immobilizzazioni materiali successive alla rilevazione iniziale</i>
72	1.4.3. <i>Ammortamento</i>
75	1.4.4. <i>Svalutazioni e ripristino di valore</i>
76	1.5. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
79	1.5.1. <i>Rilevazione iniziale</i>
82	1.5.2. <i>Ammortamento</i>
84	1.5.3. <i>Perdita durevole e ripristino di valore</i>
86	1.5.4. <i>Costi di impianto e ampliamento</i>
88	1.5.5. <i>Costi di sviluppo</i>
92	1.5.7. <i>Concessioni, licenze e marchi</i>
93	1.5.8. <i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>
94	1.5.9. <i>Avviamento</i>
96	1.6. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
97	1.6.1. <i>Criteri generali di classificazione</i>
99	1.6.2. <i>Valore di iscrizione</i>
100	1.6.3. <i>Partecipazioni</i>
108	1.7. RIMANENZE
109	1.7.1. <i>Rilevazione nello stato patrimoniale e nel conto economico</i>
110	1.7.2. <i>Iscrizione delle rimanenze nel bilancio</i>
111	1.7.3. <i>Criteri di valutazione: il costo</i>
112	1.7.4. <i>Specifiche del costo di acquisto</i>
112	1.7.5. <i>Determinazione del costo di produzione</i>
113	1.7.6. <i>Distinzione tra costi generali variabili e fissi</i>
114	1.7.7. <i>Oneri finanziari</i>
114	1.7.8. <i>Metodi di valutazione delle rimanenze</i>
116	1.7.9. <i>Costanza e cambiamento del metodo di valutazione</i>
116	1.7.10. <i>Svalutazione e ripristino del valore delle rimanenze</i>
117	1.8. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
117	1.8.1. <i>Definizione e classificazione</i>
119	1.8.2. <i>Tipologie contrattuali secondo il principio contabile OIC 23</i>
120	1.8.3. <i>Combinazioni e suddivisioni delle commesse</i>
121	1.8.4. <i>Rilevazione di costi e ricavi</i>
121	1.8.5. <i>Gestione e revisione delle previsioni</i>
122	1.9. CREDITI
122	1.9.1. <i>Tipologie e classificazione dei crediti</i>
125	1.9.2. <i>Svalutazioni e perdite su crediti</i>
126	1.9.3. <i>Iscrizione a bilancio e valutazione iniziale</i>
128	1.9.4. <i>Valutazioni successive</i>
129	1.9.5. <i>Bilancio abbreviato e microimprese</i>
130	1.9.6. <i>Fondo svalutazione crediti e perdite su crediti</i>
132	1.10. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
132	1.10.1. <i>Classificazione delle disponibilità liquide</i>

	133	1.10.2. <i>Definizione</i>
	133	1.10.3. <i>Rilevazione e valutazione</i>
	133	1.10.4. <i>Valutazione delle disponibilità liquide</i>
	134	1.10.5. <i>La gestione accentrata della tesoreria e il cash pooling</i>
134	1.11.	RATEI E RISCONTI
	137	1.11.1. <i>Ratei attivi e passivi</i>
	137	1.11.2. <i>Risconti attivi e passivi</i>
	138	1.11.3. <i>Valutazione dei ratei e risconti e recuperabilità del valore</i>
140	1.12.	PATRIMONIO NETTO
	140	1.12.1. <i>Principali aggiornamenti dell'OIC 28</i>
	149	1.12.2. <i>Formazione del capitale sociale</i>
152	1.13.	FONDO RISCHI ED ONERI
	153	1.13.1. <i>Principali novità dell'OIC 31 legate al d.lgs. 139/2015</i>
	154	1.13.2. <i>Principi generali e classificazione dei fondi per rischi e oneri</i>
	156	1.13.3. <i>Iscrizione degli accantonamenti</i>
	156	1.13.4. <i>Rilevazione iniziale dei fondi per rischi e oneri</i>
	157	1.13.5. <i>Principi di valutazione</i>
	157	1.13.6. <i>Misurazione degli accantonamenti</i>
	157	1.13.7. <i>Processo di stima dei fondi</i>
	158	1.13.8. <i>Utilizzo dei fondi e gestione dei fondi eccedenti secondo l'OIC 31</i>
159	1.14.	TFR
160	1.15.	DEBITI
	161	1.15.1. <i>Definizione di debiti</i>
	162	1.15.2. <i>Classificazione dei debiti</i>
	165	1.15.3. <i>Rilevazione dei debiti</i>
	167	1.15.4. <i>Debiti valutati al costo ammortizzato</i>
	168	1.15.5. <i>Debiti non valutati al costo ammortizzato</i>
	170	1.15.6. <i>Eliminazione contabile dei debiti</i>
172	1.16.	FISCALITÀ DIFFERITA – ANALISI CIVILISTICA, CONTABILE E FISCALE
	173	1.16.1. <i>Schemi di bilancio</i>
	175	1.16.2. <i>Fiscalità differita</i>
	177	1.16.3. <i>Il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite: principi, valutazione e compensazione</i>
	179	1.16.4. <i>Attività che impattano sul conto economico</i>
	181	1.16.5. <i>Le differenze temporanee derivanti da operazioni non registrate nel conto economico</i>
182	1.17.	CONTO ECONOMICO
	183	1.17.1. <i>Modifiche introdotte dal d.lgs. 139/2015</i>
	184	1.17.2. <i>Valore della produzione: i ricavi ed il nuovo OIC 34</i>
	193	1.17.3. <i>Costi della produzione</i>
	199	1.17.4. <i>Proventi e oneri finanziari</i>
	201	1.17.5. <i>Rettifiche di valore di attività e passività</i>
	202	1.17.6. <i>Imposte sul reddito</i>

- 203 1.18. CONSOLIDATO FISCALE E TRASPARENZA FISCALE DA UN PUNTO DI VISTA CIVILISTICO
 - 205 1.18.1. *Consolidato fiscale*
 - 215 1.18.2. *Trasparenza fiscale: finalità e implicazioni contabili*
- 225 1.19. INDICI DI BILANCIO
 - 227 1.19.1. *Gli indici di liquidità*
 - 230 1.19.2. *Gli indici di solidità patrimoniale*
 - 233 1.19.3. *Gli indici di elasticità patrimoniale*
 - 234 1.19.4. *L'apprezzamento della solidità finanziaria*
 - 234 1.19.5. *Gli indici di redditività del capitale*
 - 237 1.19.6. *Gli indici di efficienza*
 - 238 1.19.7. *Gli indici di sviluppo e di rinnovamento*

241 CAPITOLO II

Il bilancio consolidato

- 241 2.1. ASPETTI GENERALI
- 243 2.2. APPLICAZIONI E CASI DI ESONERO
 - 244 2.2.1. *Soggetti obbligati*
 - 244 2.2.2. *Cause di esonero dal bilancio consolidato*
 - 246 2.2.3. *Approfondimenti sull'OIC 17*
 - 246 2.2.4. *Obblighi informativi e documentali*
- 247 2.3. AREA DI CONSOLIDAMENTO
 - 247 2.3.1. *Inclusione nell'area di consolidamento*
 - 248 2.3.2. *Condizioni per l'inclusione*
- 249 2.4. LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
 - 249 2.4.1. *Data di riferimento*
 - 250 2.4.2. *Moneta di conto*
 - 250 2.4.3. *Eliminazione dei saldi infragruppo*
 - 251 2.4.4. *Uniformità degli schemi di bilancio*
 - 251 2.4.5. *Deroghe ai criteri di valutazione*
 - 252 2.4.6. *Costanza dei criteri di redazione*
- 252 2.5. LA STRUTTURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO
 - 252 2.5.1. *Struttura del bilancio consolidato*
 - 254 2.5.2. *Principi guida nella redazione del bilancio consolidato*
 - 255 2.5.3. *Ruolo della nota integrativa e della relazione sulla gestione*
 - 255 2.5.4. *Adeguamenti dello stato patrimoniale e del conto economico*
 - 256 2.5.5. *Adeguamenti al conto economico consolidato*
- 256 2.6. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
 - 257 2.6.1. *Indicazioni specifiche per il bilancio consolidato*
- 258 2.7. LA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA
 - 260 2.7.1. *Elenchi relativi alle imprese consolidate*
 - 260 2.7.2. *Definizioni specifiche e principi contabili internazionali*

261	2.8. METODI DI CONSOLIDAMENTO
261	2.8.1. <i>Esempi di operazioni infragruppo</i>
262	2.8.2. <i>Differenze da consolidamento</i>
262	2.8.3. <i>Metodi di consolidamento</i>
263	2.8.4. <i>Il metodo del consolidamento integrale</i>
272	2.8.5. <i>Metodo di consolidamento proporzionale</i>
275	2.8.6. <i>Metodo del patrimonio netto</i>
279	<i>Applicazioni pratiche e aspetti contabili</i>
279	1. ESERCIZIO 1 – CONSOLIDAMENTO DI SOCIETÀ POSSEDUTA AL 100%
280	2. ESERCIZIO 2 – CONSOLIDAMENTO DI SOCIETÀ POSSEDUTA CON MAGGIORANZA ASSOLUTA
283	3. ESERCIZIO 3 – METODO PROPORZIONALE
284	4. ESERCIZIO 4 – DIFFERENZA NEGATIVA DI CONSOLIDAMENTO CON RILEVAZIONE DI RISERVA DI CONSOLIDAMENTO
286	5. ESERCIZIO 5 – DIFFERENZA POSITIVA DI CONSOLIDAMENTO CON RILEVAZIONE DELL'AVVIAMENTO
287	6. ESERCIZIO 6 – CESSIONE INFRAGRUPPO DI MERCI

PREMESSA

Il Legislatore, a partire dal termine del secondo conflitto mondiale, ha avviato un processo di modernizzazione dell'intero mondo occidentale, con la pretesa di organizzare la vita sociale e comunitaria degli individui secondo dinamiche normative, volte a definire in maniera sempre più dettagliata ogni aspetto della vita della persona, nella sua sfera privata e pubblica.

Nel corso di tale processo, l'affermarsi di nuove tecnologie ha sia consentito il miglioramento dei processi produttivi, sia permesso di aprire nuovi mercati, producendo una frequente rincorsa del Legislatore alla "nuova realtà" generata da un mercato, spesso molto più avanti rispetto alla normativa presente.

Il tutto spinge ad una sorta di "ansia da semplificazione", che risulta essere disattesa sistematicamente dalla realtà profondamente interconnessa che viviamo e che ci pone di fronte ad una riflessione più corretta, ossia il considerare la complessità come un ambiente da approfondire e studiare così com'è oggi.

Scaturisce da questi concetti, l'idea di cinque studiosi/professionisti, nati e cresciuti in questa tempesta di innovazioni tecnologiche, di scrivere un manuale che sia una "bussola", che possa aiutare i colleghi a districarsi in ambito fiscale, societario e del bilancio: ambiti normativi che sono in continua evoluzione e rivoluzione, nel continuo inseguimento delle novità generate dal progresso tecnologico.

La “chiarezza” è la principale caratteristica di questo manuale, che guida lo studioso/professionista, passo per passo, nei processi che organizzano la vita delle società, dettagliando, con abbondanza di esempi numerici, i passaggi utili per una corretta gestione della relazione tra contribuente e Stato.

Il professionista ha oggi, per tramite di quest’opera, la possibilità di maturare una conoscenza organizzata e coerente di un sistema complesso, così da poter consigliare adeguatamente i propri clienti in merito alle scelte professionali e imprenditoriali da percorrere.

La conoscenza complessa è il cammino necessario per arrivare all’incoscibile. Altrimenti rimarremo ignoranti della nostra ignoranza.

(Edgar Morin)

SERGIO SANTAMBROGIO
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

CAPITOLO I

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

1.1. Aspetti generali e postulati di bilancio

Il bilancio d'esercizio rappresenta il principale documento che una società è tenuta a redigere. Esso costituisce una sorta di “biglietto da visita” rivolto agli stakeholder, con l'obiettivo fondamentale di offrire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale e del modo in cui l'impresa opera nel proprio contesto di riferimento.

Prima di approfondirne i contenuti e le finalità, è opportuno soffermarsi sulle fonti normative che ne regolano la redazione. Queste ultime costituiscono un punto di riferimento essenziale per risolvere eventuali dubbi interpretativi relativi al trattamento contabile di specifiche operazioni.

La principale fonte normativa è rappresentata dal Codice civile, che nel titolo V del libro V disciplina in modo dettagliato il diritto societario fornendo, tra l'altro, le indicazioni necessarie per redigere un bilancio d'esercizio che sia chiaro, trasparente e veritiero. Il Codice civile è a tutti gli effetti equiparato alla legge ordinaria dello stato e viene considerato la principale fonte del diritto privato.

Un ulteriore riferimento rilevante è costituito dai Principi contabili nazionali (c.d. OIC). L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è una fondazione autonoma riconosciuta dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come l'istituto nazionale per i principi contabili. Esso emana

i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci, seguendo le disposizioni del Codice civile. Pur non avendo valore legislativo, questi principi sono seguiti nel settore per garantire trasparenza e veridicità, rappresentando una prassi autorevole riconosciuta da legislatori, giurisprudenza e operatori del settore, e contribuiscono all'armonizzazione delle regole di redazione del bilancio d'esercizio con gli standard internazionali. Lo scopo principale è quello di definire le modalità di rappresentazione delle voci di bilancio e delle operazioni tipiche della vita aziendale.

1.1.1. *Composizione*

L'art. 2423, co. 1, Codice civile, stabilisce che il bilancio d'esercizio deve essere costituito dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- rendiconto finanziario;
- nota integrativa.

1.1.1.1. *Deroghe all'art. 2423 Codice civile*

Le società che rispettano determinati requisiti patrimoniali ed economici possono essere esonerate dalla redazione di alcuni documenti. In particolare, questo vale per:

- le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* Codice civile;
- le società che redigono il bilancio in forma micro, ai sensi dell'art. 2435-*ter* Codice civile (c.d. microimprese).

Nei paragrafi successivi verranno approfondite le possibili fattispecie che investono questo tema.

A corredo di questa introduzione è possibile specificare, che ci sono altri tre documenti che possono andare a completare il progetto di bilancio:

- Relazione sulla gestione (art. 2428 Codice civile);
- Relazione del collegio sindacale (art. 2429 Codice civile);
- Relazione dell'organo di revisione (d.lgs. 39/2010).

1.1.2. *Principi fondamentali per la redazione del bilancio*

1.1.2.1. Chiarezza, veridicità e correttezza

L'art. 2423, co. 2, Codice civile, stabilisce che:

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

In questo contesto, la relazione ministeriale al d.lgs. 127/1991, che recepisce le direttive europee 78/660/CEE e 83/349/CEE, sottolinea che il requisito di veridicità non implica necessariamente una corrispondenza assoluta alla realtà oggettiva, specialmente per quanto concerne valori di natura stimata.

Ciò che si richiede è che tali stime siano elaborate in modo appropriato e che i relativi risultati siano comunicati con trasparenza.

1.1.2.1.1. *Neutralità*

Un principio implicito ma di fondamentale importanza è quello della neutralità che, pur non essendo espressamente menzionato nella norma, è strettamente collegato alla rappresentazione veritiera e corretta. La neutralità implica l'assenza di distorsioni o di scelte finalizzate a favorire particolari categorie di destinatari del bilancio.

1.1.2.2. Rilevanza

L'art. 2423, co. 4, Codice civile, stabilisce che:

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

In breve, durante la redazione del bilancio d'esercizio deve essere valutata la rilevanza delle informazioni che si intende riportare. Secondo tale principio le poste che non impattano significativamente sulla rappresentazione della situazione aziendale possono essere escluse. Tuttavia, qualora invece, le poste fossero non significative se prese singolarmente, ma significative se prese nel loro insieme, allora bisognerà tenerne conto.

1.1.2.3. Peculiarità degli importi indicati

L'art. 2423, co. 6, Codice civile, stabilisce che:

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

1.1.2.4. Integrazioni e deroghe alla normativa

Nel caso in cui le informazioni obbligatorie previste dalla normativa risultino insufficienti per garantire una rappresentazione fedele e corretta, il redattore del bilancio è tenuto a integrare i documenti con ulteriori dettagli informativi.

L'art. 2423, co. 3, Codice civile, stabilisce che:

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Tra i principali utilizzatori del bilancio si annoverano gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori, i quali necessitano di informazioni chiare, dettagliate e comprensibili per prendere decisioni economiche consapevoli.

In questa ottica, la nota integrativa assume un ruolo cruciale nel miglioramento dell'intelligibilità del bilancio, offrendo dettagli esplicativi che ne completano la comprensione.

Inoltre, qualora l'applicazione di una specifica disposizione del Codice civile risulti incompatibile con tali principi, è previsto l'obbligo di deroga. In tale circostanza, la nota integrativa deve fornire una motivazione dettagliata della deroga, descrivendo gli effetti che questa comporta sul bilancio e precisando:

- la natura della deroga;
- le ragioni che la giustificano;
- gli impatti sullo stato patrimoniale e sul conto economico.

L'art. 2423, co. 5, Codice civile stabilisce che:

Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Tale disposizione mira a garantire la tutela degli interessi degli stakeholder, preservando l'integrità delle informazioni economico-finanziarie. La riserva potrà essere liberata quando verranno meno le deroghe che hanno portato alla creazione degli utili in questione.

1.1.3. I postulati di bilancio

I postulati di bilancio rappresentano i principi fondamentali che guidano i redattori nella predisposizione di documenti contabili chiari, coerenti e conformi al principio di rappresentazione veritiera e corretta, come richiesto dalla normativa vigente. Le disposizioni principali in materia sono disciplinate dai seguenti articoli del Codice civile, rubricati come segue:

- art. 2423 – “Redazione del bilancio”;
- art. 2423-bis – “Principi di redazione del bilancio”;
- art. 2423-ter – “Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”.

Tali disposizioni sono state ulteriormente sviluppate dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che nei propri principi contabili ha identificato e dettagliato i postulati generali necessari per garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni fornite.

Questi postulati includono:

- prudenza: il bilancio deve adottare criteri che evitino la sovrastima delle attività e dei ricavi o la sottostima delle passività e dei costi, al fine di evitare una rappresentazione eccessivamente ottimistica della situazione aziendale;
- prospettiva della continuità aziendale: il bilancio deve essere redatto, normalmente, assumendo che l'impresa continui a operare anche negli esercizi futuri rispetto a quello oggetto di bilancio. Gli amministratori, in primo luogo, devono valutare attentamente la sussistenza del presupposto della continuità aziendale;
- rappresentazione sostanziale: i fatti aziendali devono essere rappresentati non solo in base alla loro forma giuridica, ma considerando la loro sostanza economica. La sostanza economica rappresenta l'elemento centrale per comprendere l'andamento aziendale e le attività svolte durante l'esercizio oggetto di bilancio;
- competenza: gli effetti delle operazioni devono essere imputati nell'esercizio in cui sono effettivamente maturati, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. Le poste che si sono manifestate finanziariamente ma che sono di competenza dell'esercizio successivo dovranno essere rappresentate in tale esercizio e non in quello corrente;
- costanza nei criteri di valutazione: i criteri di valutazione devono essere applicati in modo uniforme nel tempo, salvo eccezioni motivate, per garantire la comparabilità delle informazioni. Nel caso in cui i criteri di valutazione applicati durante un esercizio risultassero differenti rispetto all'esercizio precedente si dovrà darne informativa in nota integrativa;
- rilevanza: il bilancio deve contenere esclusivamente informazioni rilevanti, ossia in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori. Secondo il principio di rilevanza, un elemento può essere rappresentato in bilancio solo se significativo. È importante sottolineare che, se un singolo

- elemento non è rilevante di per sé, ma lo diventa considerato insieme ad altri, occorre valutare attentamente se includerlo nel bilancio;
- comparabilità: le informazioni fornite devono consentire il confronto tra i bilanci di esercizi diversi, sia della stessa impresa sia di imprese diverse, al fine di favorire l'analisi e la valutazione delle performance.

Questi postulati costituiscono la base teorica e applicativa per la redazione del bilancio e mirano a soddisfare sia i requisiti normativi sia le esigenze informative dei principali destinatari del bilancio, quali investitori, finanziatori, creditori e altri stakeholder. I suddetti postulati sono disciplinati dal principio contabile OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”. Essi garantiscono che il bilancio svolga efficacemente la propria funzione di strumento informativo e decisionale nel contesto economico-aziendale.

Il principio contabile vuole sottolineare l'importanza di tali principi nella redazione di un bilancio chiaro, veritiero e corretto.

1.1.3.1. Prudenza

Il principio della prudenza, delineato dall'art. 2423-bis, co. 1, n. 1, Codice civile secondo il quale “*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza [...]*”, ed approfondito nel principio contabile OIC 11, rappresenta uno dei cardini per la valutazione delle voci di bilancio, imponendo una gestione improntata alla ragionevole cautela, specialmente in contesti di incertezza. L'applicazione del principio si traduce nella necessità di adottare stime conservative, limitando il rischio di sopravvalutazione delle attività o sottovalutazione delle passività.

Il principio è articolato dall'art. 2423-bis, co. 1, Codice civile:

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

[...]

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

[...]

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

[...]

È possibile collegare questo concetto anche al principio secondo cui le attività vengono iscritte in bilancio solo se determinabili con certezza, mentre le passività vengono riconosciute anche in presenza di elementi di incertezza.

1.1.3.1.1. Eccezioni al principio della prudenza

Nonostante l'importanza del principio della prudenza, il Codice civile prevede alcune eccezioni in circostanze specifiche:

- le variazioni del *fair value* relative agli strumenti finanziari derivati;
- gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta estera, purché tali poste non siano state regolate entro la data di chiusura dell'esercizio.

Di conseguenza, in base a queste eccezioni, si iscrivono in bilancio sia gli utili non realizzati che le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari derivati. Tuttavia, è necessario accantonare una riserva di patrimonio netto non distribuibile e non disponibile, pari all'importo delle variazioni di *fair value* (al netto delle imposte) e degli utili netti su cambi non realizzati.

1.1.3.1.2. Approfondimenti dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

L'Organismo Italiano di Contabilità ha fornito indicazioni pratiche riguardo l'applicazione del principio di prudenza.

Tra i principali contributi:

- imposte anticipate: l'OIC 25 stabilisce che gli utili derivanti dall'iscrizione di imposte anticipate devono essere riconosciuti solo qualora sia ragionevolmente certo il loro utilizzo futuro. Per contro, la rilevazione delle imposte differite non è soggetta alla stessa cautela, in quanto queste rappresentano passività potenziali;
- utili potenziali: anche in presenza di una ragionevole probabilità, le attività o gli utili potenziali non possono essere iscritti nel bilancio, a conferma del principio di prudenza.